

COMUNE DI TURANO LODIGIANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

[X] originale

[] copia

N. 5

data 29.03.2019

N. 158 REG. PUBBL.

OGGETTO: APPROVAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTA TASI – ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20,30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri

		Presenti	Assenti
Lottaroli Emiliano	Sindaco	[x]	[]
Ciampetti Umberto		[x]	[]
Pisati Carlo		[x]	[]
Salvi Gabriele	Assessore	[]	[x]
Navarra Giorgio		[x]	[]
Forti Davide Enrico		[x]	[]
Luccato Andrea		[x]	[]
Zighetti Nadia	Assessore Vicesindaco	[]	[x]
Cecconi Elena		[x]	[]
Belotti Andrea		[x]	[]
Pintaldi Mario		[x]	[]

Totale presenti: 9 Totale assenti: 2

Con la presenza del Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente Umberto Ciampetti passa a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO : APPROVAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTA TASI - ANNO 2019

Il Presidente cede la parola al Sindaco che illustra l'argomento.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2020 - 2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2020 - 2021 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, e, in particolare, il comma 639 dell'art.1, con il quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO, inoltre, che con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.208) è stata approvata l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale.

DATO ATTO CHE, rimane tuttora in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art.9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con il quale si devono individuare i servizi comunali indivisibili ai fini della TASI;

RITENUTO, pertanto, di individuare i seguenti servizi indivisibili:

- Illuminazione Pubblica Euro 15.000,00;

RICHIAMATI, relativamente alla componente TASI e alla componente IMU, i commi 676, 677 e 678 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i;

VISTO che l'attuale situazione di bilancio consente di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI indicate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di fissare le seguenti scadenze per il versamento della TASI, con modalità di pagamento stabilite dalla legge:

- prima rata entro il 17/06/2019

- seconda rata entro il 16/12/2019;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI :

- il parere favorevole reso dal responsabile dell'Area Contabile in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella legge 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;

CON voti favorevoli nove, astenuti zero, contrari zero, essendo nove i presenti e nove i votanti

DELIBERA

di stabilire per le motivazioni indicate in premessa, , dal 1° gennaio 2019, l'aliquota TASI, come da allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che la prima rata del versamento della TASI deve avvenire entro il 17/06/2019 e la seconda rata entro il 16/12/2019, con modalità di pagamento stabilite dalla legge;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 Con voti favorevoli nove, astenuti zero, contrari zero, essendo nove i presenti e nove i votanti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

UMBERTO CIAMPETTI



IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. NICOLA CARAVELLA



PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09 APR, 2018** sul sito internet del Comune di Castelnuovo di Stabia in formato pdf on line, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA CARAVELLA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del T.U. n. 267/2000, così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del D. L. 174/2012 ed in accordo al vigente Regolamento sui controlli interni, il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere tecnico favorevole, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RAG. MARIA CRISTINA ZANONI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del T.U. n. 267/2000, così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del D. L. 174/2012 ed in accordo al vigente Regolamento sui controlli interni, il sottoscritto responsabile di Settore, Servizi Finanziari, esprime parere contabile favorevole.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RAG. MARIA CRISTINA ZANONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D. Lgs. 267 del 18/8/2000)

E' divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA CARAVELLA



PROSPETTO ALIQUOTE TASI - ANNO 2019

Aliquota	Descrizione
2,0 per mille	<p>Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze.</p> <p>S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.
0 per mille	<p>Tutte le altre tipologie non rientranti nella presente tabella: IL TRIBUTO, PERTANTO, NON SARA' DOVUTO.</p> <p>DA INTENDERSI ESTESA ANCHE AGLI ALLOGGI ASSEGNATI DALL'ALER</p>

DETRAZIONI previste solo per le abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ed equiparazioni:

Importo detrazione	Fasce di rendita (da intendersi come sommatoria della rendita catastale dell'abitazione principale e della rendita catastale della relativa pertinenza)
€ 110,00	per immobili con rendita catastale inferiore o uguale ad € 400,00
€ 90,00	per immobili con rendita catastale compresa tra € 401,00 ed € 600,00
€ 0,00	per immobili con rendita catastale oltre € 600,00

La detrazione è unica e non si applica a scaglioni di rendita. E' inoltre prevista un'ulteriore detrazioni di € 15,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni purchè residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passiva.

